



UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione di Consiglio dell'Unione

NR. 9 DEL 28-05-2021

OGGETTO: RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI – AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Maggio, dalle ore 18:45, nella sala consiliare del Palazzo T. Merlin di Trichiana, è riunito in prima convocazione il Consiglio dell'Unione Montana.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|-----------------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| CESA STEFANO | X | | DE PARIS CARLO | | X |
| DE ZANET MILENA | X | | DE TOFFOL LUCA | | X |
| SEGAT ALEX | X | | DE BON MARIO | X | |
| DEON STEFANO | X | | | | |
| VALLET RUDY | X | | | | |
| MIORANZA RENATO | | X | | | |
| BASSANELLO PIER-LUIGI | X | | | | |
| CIET MARTINA | | X | | | |
| VEDANA RINO | X | | | | |

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 4**

Presiede STEFANO DEON, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta ANDREA MEZZAVILLA, Segretario dell'Unione.

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO

Vista la L.R. N. 23 del 19/08/1996, che detta norme per la Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, così come modificata dalla L.R. N. 7 del 31/01/2012 e dalla L.R. N. 11 del 18/05/2021.

Vista la D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata Legge.

Richiamata la delibera di Consiglio n. 5 del 28.05.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi di cui alle LL.RR. n. 23/96 e n. 7/2012, nonché alle disposizioni esecutive di attuazione di cui alla D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.

Ritenuto opportuno di procedere all'aggiornamento del suddetto regolamento per allinearlo ai disposti della più recente legislazione considerando in particolare le seguenti variazioni:

- la trasformazione delle Comunità Montane in Unioni Montane;
- l'introduzione dell'esenzione dal possesso del titolo di raccolta funghi per i portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992;
- l'introduzione del titolo di raccolta con durata bimestrale e annuale;
- la possibilità di utilizzo degli introiti anche per le spese correnti oltre che per interventi di tutela e salvaguardia del territorio (art. 3 L.R. 11/2021).

Richiamata la delibera di Giunta n. 30 del 14.05.2021 "*RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI – AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI 2021*", immediatamente eseguibile.

Richiamato l'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile "*Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto*".

Uditi i seguenti interventi:

ASSESSORE SEGAT: Illustra le modifiche apportate al regolamento.

CONSIGLIERE VALLET: chiede se siano possibili modalità alternative di pagamento perché il sistema PagoPA potrebbe essere problematico da utilizzare per le persone più anziane.

IL SEGRETARIO: risponde che effettivamente potrebbe comportare qualche problema per le persone più anziane, ma si tratta di un obbligo di legge. Per i residenti il problema è limitato perché il loro titolo di raccolta ha validità annuale e quindi possono farlo in qualunque momento ad uffici aperti. I non residenti che intendono fare un permesso giornaliero in realtà potrebbero essere più comodi di prima, potendo muoversi in totale autonomia ed eseguire i pagamenti in qualunque momento. I più anziani probabilmente dovranno farsi aiutare dai figli o dai nipoti ed eventualmente potranno usufruire delle attività (pro loco, bar, ecc.) che vorranno rendersi disponibili ad aiutarli durante i fine settimana e nei giorni festivi.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con n. 8 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi*", di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e s.m.i. e alle disposizioni esecutive di attuazione di cui alla D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012 e s.m.i., che si compone di n. 9 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che abroga e sostituisce il precedente regolamento.

Inoltre con 8 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ARCH. STEFANO DEON

IL SEGRETARIO
DOTT. ANDREA MEZZAVILLA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO
DOTT. ANDREA MEZZAVILLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI –
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ANNO 2021.**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area SERVIZI TECNICI ASSOCIATI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e correttezza dell'azione amministrativa.

Sedico, 27-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ING. D'INCÀ MARCO

PROPOSTA DI Consiglio N. 24 del 27-05-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI –
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ANNO 2021.**

Il sottoscritto, responsabile dell'Area FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Sedico, 27-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TREMEA IVA

PROPOSTA DI Consiglio N. 24 del 27-05-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



UNIONE MONTANA VAL BELLUNA

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 9 del 28-05-2021, avente ad oggetto RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI – AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ANNO 2021., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 11-06-2021

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
DE BONA TIZIANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE MONTANA VAL BELLUNA
(Comuni di Borgo Valbelluna, Limana, Sedico e Sospirolo)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI FRESCHI

(L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e s.m.i.)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Unione Montana Val Belluna, con esclusione delle aree ricomprese nell'ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (parte del territorio dei Comuni di Sedico e Sospirolo), per le quali trova applicazione la regolamentazione del suddetto Ente gestore.

Art. 2 - Titolo per la raccolta dei funghi epigei

1. La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso del **titolo** per la raccolta, costituito dalla ricevuta di avvenuto versamento a favore dell'Unione Montana del contributo di cui all'art. 4).
2. Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età non inferiore ai 14 anni. Ai minori di 14 anni è comunque consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta.
3. Il titolo ha validità nel solo ambito territoriale di competenza della Unione Montana Val Belluna. Deve essere conservato per tutto il periodo di validità ed esibito unitamente ad un documento di identità in corso di validità a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
4. Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti dei terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
5. Sono **esentati** dal titolo di raccolta i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli, i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l'esenzione. Sono inoltre esentati dal titolo di raccolta i portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e s.m.i.

Art. 3 - Agevolazioni ai non residenti.

1. Per i **proprietari e/o comproprietari di fabbricati**, censiti catastalmente nel territorio di un Comune appartenente alla Unione Montana ed in regola con la vigente normativa urbanistica, residenti in Comuni non appartenenti alla Unione Montana, è consentita la raccolta annuale dei funghi sul territorio della Unione Montana, previo versamento di un contributo annuo valido per l'intero nucleo familiare.

2. Hanno titolo alla raccolta i componenti il nucleo familiare, attestato con autocertificazione, compilata ai sensi delle normative vigenti, indicante il nucleo familiare anagrafico, la residenza, i dati catastali del fabbricato di proprietà o comproprietà, i nominativi ed i dati anagrafici delle persone per cui è effettuato il versamento.
3. Gli Uffici preposti effettueranno controlli a campione sui dati dichiarati con autocertificazione.

Art. 4 - Validità del titolo per la raccolta e importo del contributo.

1. Il titolo per la raccolta dei funghi può avere validità giornaliera, settimanale (ad es. da mercoledì al martedì successivo), mensile (ad es. dal 10 luglio al 9 agosto), bimestrale (ad es. dal 10 luglio al 9 settembre) o annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
2. L'importo del contributo per la raccolta dei funghi epigei è stabilito con atto di Giunta dell'Unione Montana in base alla durata di validità del titolo.

Art. 5 - Limiti e modalità di raccolta

1. La raccolta è consentita:
 - **per i residenti e i non residenti proprietari e/o comproprietari di fabbricati** censiti catastalmente nel territorio della Unione Montana nel periodo 1° gennaio/ 31 dicembre, in ogni giorno della settimana;
 - **per i non residenti** nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.
2. La raccolta è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
3. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg 3, di cui non più di Kg. 1, delle seguenti specie:
 - a) *Agrocybe Aegerita* (Pioppini)
 - b) *Amanita Caesarea* (Ovuli)
 - c) *Boletus gruppo edulis* (Porcini)
 - d) *Calocybe Gambosa* (*Tricholoma Georgii*) (Fungo di San Giorgio, Prugnolo)
 - e) *Cantharellus Cibarius* (Fingerlo, Gallinaccio)
 - f) *Cantharellus Lutescens* (Finferla)
 - g) *Clitopilus Prunulus* (Prugnolo)
 - h) *Clitocybe Geotropa*
 - i) *Craterellus Cornopioides* (Trombetta da morto)
 - j) *Macrolepiota Procera* e simili (Mazza di tamburo)
 - k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
 - l) *Polyporus poe caprae* (Piede di capra)
 - m) *Tricoloma gruppo Terreum* (Morette)
 - n) *Russula Virescens* (Verdone)
4. Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. I limiti di cui al precedente comma 3) possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
6. La quantità raccolta dai minori di anni 14 concorre a formare il quantitativo raccolto dall'accompagnatore autorizzato.
7. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.
8. È vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
9. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
10. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
11. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.
12. La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei territori di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 m salvo che ai proprietari stessi.
13. È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
14. È altresì vietata la raccolta nei boschi percorsi da incendi, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.
15. La Giunta regionale può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche.
16. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
17. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
18. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

- e) nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

Art. 6 - Agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il reddito sono accordate le seguenti agevolazioni:
 - a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
 - b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri ad un massimo del triplo della quantità prevista all'art. 5.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:
 - a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
 - b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - c) soci di cooperative agro-forestali.
3. Le agevolazioni ai soggetti sopra indicati sono concesse in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50% dell'importo del primo scaglione di cui al TUIR (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi).
4. Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati ogni anno dovranno presentare alla Unione Montana un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all'agevolazione.
5. Il reddito deve essere documentato con certificazione annuale ISEE in corso di validità.

Art. 7 - Violazioni

1. Per la violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'art. 2;
 - b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'art. 5, comma 1) del presente Regolamento o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale (art. 5, comma 15);
 - c) euro 78,00 moltiplicati per ogni Kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 5, comma 3);
 - d) euro 20,00 moltiplicati per ogni Kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 5, comma 3) per la specie armillaria mellea (chiodini);
 - e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 5 commi 4), 8) e 16);
 - f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 5 commi 2), 9), 10), 11) e 17);
 - g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'art. 5 commi 12), 13) e 18).

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di raccolta di quantitativi eccedenti quanto previsto all'art. 5 comma 3) e comma 5), la confisca e distruzione in loco o consegna ad enti o istituti di beneficenza è limitata alla parte di prodotto eccedente.
4. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.
5. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni del presente regolamento sono tra loro cumulabili.

Art. 8 - Introiti

1. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative sono trattenute per una quota pari al 30% dai Comuni che hanno elevato la sanzione per coprire i costi amministrativi. La rimanente quota deve essere trasferita all'Unione Montana entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Gli introiti derivanti dal pagamento del contributo per la raccolta di funghi di cui all'art. 4 sono destinati per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e per le spese correnti dell'Unione Montana.

Art. 9 - Norme finali

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento alle direttive impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 23 e s.m.i. e dalle successive disposizioni esecutive di cui alla D.G.R. n. 739 del 02 maggio 2012 e s.m.i.